

Statuto dell'Unione Micologica Italiana

- art.1 E' costituita in data 2.10.69 l'associazione l'Unione Micologica Italiana – di seguito Unione. Essa non ha scopi di lucro e ha sede legale nel comune di Bologna.
- art.2 Scopi dell'Unione sono quelli di promuovere e di stimolare studi e ricerche nel campo micologico - sia dal punto di vista botanico che da quello medico e tossicologico - e di sviluppare l'interesse e le conoscenze sui funghi fra gli amatori, stabilendo e mantenendo contatti di quest'ultimi tra di loro e con vari cultori e centri di studio della materia.
- art.3 Aderiscono all'UMI tutte le persone fisiche ed i "Gruppi Micologici" la cui domanda scritta, presentata da due altri soci, sia accettata dal Consiglio direttivo. L'importo delle quote associative é fissato annualmente dall'Assemblea.

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, al versamento del contributo associativo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività promosse dall'Unione, a partecipare alla vita associativa, a godere dell'elettorato attivo e passivo.

art.4 La durata dell'Unione é illimitata.

art.5 Organi dell'Unione sono il Presidente, il Consiglio direttivo e l'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea generale ed é costituito da 8 membri eletti e da un consigliere per ogni Gruppo micologico aderente all'Unione.- Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale, il Cassiere-tesoriere per un triennio, rinnovabile.

Il Consiglio direttivo propone all'assemblea la nomina dei consiglieri, mantiene i rapporti con altre associazioni micologiche ed Università italiane e straniere e propone temi di ricerca e di indagine nel settore di attività micologiche.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione, convoca annualmente l'Assemblea generale e ne fissa la località, presenta all'assemblea la propria relazione. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento. Il Segretario generale ha la cura del carteggio ordinario ed è il naturale collaboratore del Presidente nell'attività rivolta al conseguimento dei fini sociali, in stretta collaborazione con il consiglio direttivo. Il Cassiere-tesoriere provvede al servizio di cassa e compila il bilancio ed i conti economici.

art.6 L'Assemblea generale, convocata annualmente dal Presidente, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, provvede all'approvazione delle relazioni del Presidente, del Cassiere-tesoriere ed esprime parere circa la località e

la data da prescegliere per i convegni e le attività micologiche che annualmente si svolgono; approva il rendiconto economico finanziario, approva gli eventuali regolamenti, esamina il programma dell'esercizio successivo e delibera qualunque altra manifestazione scientifica, amatoriale, divulgativa. Elege i membri del Consiglio direttivo che sono rinnovabili e provvede a modifiche statutarie. La validità dall'Assemblea è assicurata dalla presenza della metà + 1 dei soci in prima convocazione e da qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera a semplice maggioranza dei voti eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di 1/10 degli iscritti o di almeno 5 consiglieri con uno specifico o.d.g. La convocazione del Consiglio direttivo è fatta per corrispondenza almeno 15 giorni prima della data fissata.

art.7 I soci possono rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un numero massimo di altri tre soci.

art.8 Nell'ambito dell'UMI e dei "Gruppi micologici aderenti all'UMI possono essere costituite sezioni locali di lavoro tra soci interessati a determinati settori di ricerca o di attività scientifica, didattica o divulgativa. Le sezioni sono costituite su invito del Consiglio o su proposta di uno o più "Gruppi micologici" aderenti all'UMI.

art.9 L'Unione può curare la pubblicazione di atti e di relazioni di particolare importanza e altresì organizzare quelle manifestazioni che essa riterrà idonee al raggiungimento delle finalità culturali e conoscitive che si propone.

art.10 Il patrimonio dell'Unione è costituito dalle quote dei Soci e da eventuali donazioni o lasciti, da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali e da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale la cui accettazione sarà subordinata al parere del Consiglio direttivo.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Unione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'eventuale residuo attivo dell'Associazione all'atto del suo scioglimento sarà devoluto ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

art.11 L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

art.12 I "gruppi micologici" aderenti all'UMI conservano la loro originaria sovranità statuaria, finanziaria, patrimoniale.

art.13 Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea generale dei soci in data 10 gennaio 2015.